



## COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023 HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 1023 del 15/09/2023

DCR/5/CD18/2025 dd 28/10/2025

### DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N. 1023/2023

**Oggetto:** Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (OCDPC) n. 1023 di data 15 settembre 2023 – *prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale* e OCDPC n. 1158 di data 29 agosto 2025 – *ulteriori contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili a seguito dell'emergenza meteo dal 13 luglio al 6 agosto 2023. Procedimenti contributivi attuati dalla Protezione civile della Regione. Modalità operative.*

### IL COMMISSARIO DELEGATO

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 (*pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 210 del 8 settembre 2023*) con la quale è stato dichiarato per dodici mesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

**Vista** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1023 del 15 settembre 2023 (*di seguito anche "Ordinanza n. 1023/2023" oppure "OCDPC n. 1023/2023"*) "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia*" (*pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2023*);

**Visto** in particolare l'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza n. 1023/2023, con il quale il Capo del Dipartimento della Protezione civile ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per gli eventi calamitosi in argomento;

**Visto** inoltre l'art. 1 comma 2 dell'Ordinanza n. 1023/2023 ai sensi del quale "*Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti*

territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;

**Dato atto** che l’Ordinanza n. 1023/2023 all’art. 8, comma 2, dispone che per la realizzazione degli interventi è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;

**Vista** la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (prot. n. 24526/2023), agli atti con prot. n. 25574 del 3 novembre 2023, con cui è stata attivata la contabilità speciale n. 6423, intestata al Commissario delegato;

**Richiamato** il proprio decreto n. 1 del 17 ottobre 2023 (di seguito anche DCR/1/CD18/2023) con cui l’Assessore con delega alla Protezione civile della Regione è stato individuato Soggetto Attuatore, ai sensi dell’art. 1 comma 2 dell’Ordinanza n. 1023/2023 e, allo stesso, è stato attribuito il compito di adottare provvedimenti attuativi delle funzioni attribuite al Commissario delegato dall’Ordinanza n. 1023/2023, inclusa la predisposizione di piani e misure, l’erogazione di contributi, indennizzi e rimborsi;

**Dato atto** che con medesimo decreto la Protezione civile della Regione è stata individuata come struttura preposta al coordinamento delle attività di gestione, a supporto del Soggetto Attuatore, e all’adozione di provvedimenti di erogazione delle risorse finanziarie e di pagamento, con le modalità previste dall’Ordinanza n. 1023/2023 e s.m.i.;

**Ricordato** l’articolo 4, dell’OCDPC n. 1023/2023, in particolare:

comma 3:

*“Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all’articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, utilizzando la modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:*

- a. per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;*
- b. per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.”;*

comma 6:

*“La modulistica di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all’articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. (. .).”*

**Vista** la deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2023, n. 1450 con cui:

- sono state approvate, ai sensi dell’articolo 32 septies della L.R. 64/1986, le modalità di presentazione delle istanze da compilare on line di ricognizione dei danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e di richiesta di contributo *per le prime misure economiche di immediato sostegno ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni*

*mobili;*

- è stato stabilito che l'Assessore regionale delegato alla protezione civile individua, con il decreto previsto dall'art. 32 septies, LR n. 64/1986, le strutture dell'Amministrazione regionale, di cui all'articolo 9, comma 3, e gli enti territorialmente interessati, in qualità di enti attuatori dei procedimenti contributivi per il ristoro dei danni conseguenti agli eccezionali eventi meteo dal 13 luglio al 6 agosto 2023;

**Visto** il decreto del 18 settembre 2023, n. 839 (*di seguito anche DCR/839/PC/2023*) con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile ha adottato le *“modalità di presentazione della ricognizione dei danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e della richiesta di contributo per le prime misure di immediato sostegno alla popolazione e alle attività economiche e produttive”*, con modificazioni di dettaglio non sostanziali rispetto a quanto approvato con deliberazione di Giunta del 15 settembre 2023, ed in particolare, l'allegato B) recante *“Modalità di presentazione della ricognizione dei danni subiti e della richiesta di contributo per le prime misure economiche di immediato sostegno ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023”*;

**Dato atto** che con medesimo decreto n. 839/2023 è stato stabilito anche quanto segue:

- *punto 4*, sono individuati, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della L.R. 64/1986, quali enti attuatori dei procedimenti contributivi per il ristoro dei danni, con le modalità attuative parte integrante del provvedimento, rispettivamente:
  - la Direzione centrale Infrastrutture e Territorio per i danni ai veicoli (Allegato A) e al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili dei privati (Allegato B);
  - la Direzione centrale Attività produttive e turismo per i danni alle imprese (Allegato C);
  - la Direzione centrale Risorse agroalimentari, forestali ed ittiche per i danni alle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca (allegato D);
- *punto 5*, l'Ente attuatore provvede alla nomina del responsabile del procedimento che adotterà i decreti di concessione a favore dei beneficiari;
- *punto 6*, la Protezione Civile della Regione provvede all'adozione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento agli aventi diritto, anche attraverso soggetti terzi, nell'ambito del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della L.R. 64/1986;

**Vista** la nota a mezzo PEC del 29 dicembre 2023 (prot. n. 0030235/23) con cui è stata trasmessa al Dipartimento della Protezione civile, ai sensi dell'art. 4 della OCDPC n. 1023/2023, la ricognizione delle ulteriori misure necessarie per il superamento dell'emergenza, tra cui il fabbisogno correlato alle istanze pervenute per le prime misure di sostegno alle attività economiche e produttive (ai sensi del comma 2, lettera c) dell'articolo 25 del d.lgs. 1/2018), nonché le ulteriori risorse (ai sensi del comma 2, lettera e) dell'articolo 25 del d.lgs. 1/2018);

**Dato atto**, pertanto, che la lista dei richiedenti che possono essere beneficiari di contributi statali, ulteriori rispetto a quelli concessi con risorse regionali, sono solo quelli elencati negli allegati alla ricognizione inviata al Dipartimento con nota trasmessa a mezzo PEC in data 29 dicembre 2023 (prot. n. 0030235/23) e sulla cui base vengono stanziare le risorse alla Regione;

**Vista** la deliberazione di Giunta regionale 2 febbraio 2024, n. 147 con la quale, in particolare:

- sono state approvate le modalità per la concessione ed erogazione dei ristori ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023;
- si è dato atto che la dotazione finanziaria necessaria a dare copertura ai provvedimenti di concessione, pari a 96.500.000,00 euro, è posta a carico del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della L.R.64/1986;
- si è dato atto che la Direzione centrale Infrastrutture e territorio, in qualità di ente attuatore, provvede alla nomina del responsabile del procedimento e adotta i decreti di concessione a favore dei beneficiari e gli eventuali schemi o modelli fac-simile necessari alle fasi di erogazione e rendicontazione;
- si è dato atto che la Protezione Civile della Regione provvederà all'adozione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento agli aventi diritto, anche attraverso soggetti terzi, nell'ambito del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della L.R. 64/1986;

**Visto** il decreto dell'Assessore regionale 16 gennaio 2024, n. 8 (*di seguito anche DCR/8/PC/2024*), con il quale sono state adottate le modalità e criteri di concessione ed erogazione dei ristori ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023;

**Visto** il decreto dell'Assessore regionale 20 marzo 2024, n. 232 "*L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, articolo 32 septies. Aggiornamento della modalità per la concessione, erogazione e rendicontazione dei ristori per i danni subiti a veicoli di proprietà privata, al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio al 6 agosto 2023*" e, in particolare, il punto 4: "*Di stabilire che, in attuazione alle disposizioni di cui ai punti 6 e 9 della deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 2122, il termine di un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione, assegnato ai beneficiari delle concessioni per presentare la rendicontazione e previsto dall'art. 8, comma 1 dell'Allegato sub B) del decreto 16 gennaio 2024, n. 8/PC/2024 viene modificato in due anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione*";

**Visto** il decreto dell'Assessore regionale 31 ottobre 2024, n. 1075 "*L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, articolo 32 septies. Aggiornamento della modalità per la concessione, erogazione e rendicontazione dei ristori per i danni subiti a veicoli di proprietà privata, al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio al 6 agosto 2023*";

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 con la quale è stato prorogato di ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio del Friuli Venezia Giulia;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2024 con la quale è stato integrato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023, di ulteriori € 42.170.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 comma 1 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere b) e c) e per l'avvio

degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo;

**Richiamato** il proprio decreto del 16 luglio 2025, n. 1 (*di seguito anche DCR/1/CD18/2025*), relativo alle "prime misure" di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari, che trovano copertura nelle risorse stanziare dalla delibera del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2024, sopra indicata, con cui è stato disposto tra l'altro:

- 1) di avvalersi, per la concessione delle risorse statali, delle istanze on line pervenute nei termini nell'ambito della procedura contributiva avviata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia, a seguito di deliberazione del 15 settembre 23, n. 1450, al fine di integrare, ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1023/2023 (*prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari nel limite massimo di euro 5.000,00*), le concessioni adottate con fondi regionali dalla Direzione infrastrutture e Territorio;
- 2) di individuare la Protezione civile regionale quale Amministrazione competente alla concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera a) dell'OCDPC n. 1023 del 15 settembre 2023;
- 3) la Protezione civile regionale potrà avvalersi della documentazione trasmessa dalla Direzione centrale Infrastrutture e territorio in relazione alle procedure avviate a mezzo deliberazione di Giunta regionale del 15/09/2023, n. 1450;

**Vista** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1158 del 29 agosto 2025 (di seguito anche OCDPC n. 1158/2025) "*Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute dell'Ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2022 e 2023, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n.111*" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 di data 8 settembre 2025) relativa alle "ulteriori risorse" contributive per i danni all'edilizia abitativa, a seguito degli eventi in oggetto;

**Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza "*I Commissari delegati o i soggetti responsabili (...) provvedono, anche avvalendosi di soggetti attuatori, al coordinamento delle attività di raccolta e di integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate e trasmesse al Dipartimento della protezione civile alla data del 1° giugno 2024, fermo restando l'ammontare complessivo di detti fabbisogni.*";

**Confermato**, pertanto, che possono essere beneficiari anche delle ulteriori risorse solo i richiedenti che hanno presentato istanza on line nei termini e ai sensi del decreto n. 839/2023 dell'Assessore con delega alla Protezione civile, fermo restando l'ammontare del fabbisogno indicato in istanza;

**Visto** l'Allegato B dell'OCDPC n. 1158/2025, che disciplina i criteri direttivi per la determinazione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili;

**Visto**, in particolare, il seguente paragrafo dell'Allegato B dell'Ordinanza n. 1158/2025:

1.5 - *“Nei casi in cui le Regioni e Province autonome abbiano già corrisposto contributi, a titolo di anticipazione, i presenti criteri direttivi concorrono ad integrare, per gli interventi relativi alle ulteriori misure di ristoro, i provvedimenti regionali già adottati. In tali casi sono fatte salve le istanze di contributo già presentate dai privati, ferma restando la necessità di acquisire integrazioni, e non trovano applicazione i termini procedurali incompatibili con i citati procedimenti di anticipo dei contributi, con particolare riferimento ai termini previsti dai punti da 1.2 a 1.4 del presente atto, fermo restando il termine complessivo per la trasmissione dei dati al Dipartimento dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente ordinanza”;*

**Richiamata** la nota PEC del 27 agosto 2025, prot.n. 15400, con cui è stato inviato al Capo del Dipartimento della Protezione civile, per la presa d'atto, l'elenco delle domande ammissibili ai contributi “prime misure”, tenuto conto delle risorse regionali già concesse o liquidate;

**Richiamato** il proprio decreto del 15 settembre 2025, n. 3 (di seguito anche DCR/3/CD18/2025) con cui è stato disposto di individuare la Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia quale Soggetto Attuatore competente all'istruttoria della documentazione ed alla concessione ed erogazione dei contributi relativamente alle procedure contributive “ulteriori risorse” previste dall'OCDPC n. 1158/2025, Allegato B, tenuto conto che la medesima Direzione è stata già incaricata di provvedere alla liquidazione dei ristori regionali, con il citato decreto dell'Assessore regionale del 18 settembre 2023, n. 839, e soggetto attuatore della procedura contributiva statale “prime misure”, ai sensi del proprio decreto n. 1 del 30 luglio 2025;

**Ricordate** le premesse della deliberazione n. 1450 del 15 settembre 2023 con cui la Giunta regionale ha avviato la procedura contributiva ai sensi dell'art. 32 septies, LR n. 64/1986, secondo cui:

- la raccolta delle istanze da parte dei privati ed imprese doveva essere avviata anche al fine di anticipare i tempi della ricognizione puntuale dei danni da comunicare al Dipartimento di Protezione civile ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile che individuerà il commissario delegato a seguito della dichiarazione dello stato emergenziale;
- al fine di poter dare copertura ai provvedimenti di concessione anche con risorse statali, ai sensi dell'art. 25 comma 2, lettere c) ed e) del D.lgs. 1/2018, era opportuno individuare modalità di raccolta delle istanze coerenti con le indicazioni ricevute dal Dipartimento della Protezione civile nell'ambito di precedenti emergenze nazionali;

**Ricordato**, inoltre, il comma 4, articolo 4, dell'Ordinanza n. 1023/2023 *“All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il commissario delegato provvede a riconoscere, anche a integrazione di eventuali contributi parzialmente già corrisposti, in via progressiva, dalla regione al medesimo titolo, i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile”;*

**Dato atto**, pertanto, che la procedura contributiva avviata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1450/2023, al fine di riconoscere tempestivamente un contributo a privati ed imprese colpiti dall'evento calamitoso di luglio 2023, è stata una soluzione volta ad anticipare i tempi della procedura contributiva statale, al fine di consentire l'avvio dei lavori di ripristino degli immobili danneggiati;

**Dato atto** che per la concessione dei contributi statali, è stato stabilito, con propri decreti n. 1 del 16 luglio 2025 e n. 3 del 15 settembre 2025, di avvalersi delle istanze on line pervenute nei termini, nell'ambito della procedura contributiva avviata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia con deliberazione del 15 settembre 23, n. 1450, e comunicate al Dipartimento della Protezione civile, con nota trasmessa a mezzo PEC in data 29 dicembre 2023, sopra citata;

**Vista** la Generalità della Giunta Regionale n. 1188 del 29 agosto 2025, con la quale si dà atto che, al fine di garantire la parità di trattamento verso tutti i potenziali beneficiari dei contributi "prime misure", qualora le risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri di data 30 agosto 2024 non dovessero essere sufficienti per garantire l'intensità di aiuto del 100%, la dotazione finanziaria potrà essere integrata con le risorse regionali disimpegnate a seguito di revoche o minor spesa rendicontata e già stanziata per la procedura regionale;

**Ritenuto**, quindi, che, nei limiti delle risorse disponibili, le medesime istanze possano essere istruite per la concessione di prime misure e di ulteriori risorse statali, entro il limite massimo dell'importo indicato nell'istanza e, subordinatamente, se minore, dell'importo effettivamente rendicontato, al netto di eventuali ulteriori contributi o indennizzi assicurativi;

**Rilevato** che il 28 agosto 2025 è cessato lo stato di emergenza, ai sensi della citata delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 e non è stata ancora adottata, da parte del Capo del Dipartimento della Protezione civile, l'ordinanza, prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 1/2018, che disciplina la prosecuzione, in via ordinaria, delle funzioni del Commissario delegato al termine dello stato di emergenza;

**Ritenuto** di applicare la deroga dei termini prevista dal punto 1.5. dell'Allegato B all'Ordinanza n. 1158, per la raccolta delle perizie asseverate, poiché la Regione ha già acquisito le istanze e quindi, salva la necessità di integrazioni già previste nelle modalità attuative della procedura regionale, non trovano applicazione i termini procedurali previsti dai punti da 1.2 a 1.4;

**Valutato** che l'istruttoria delle domande di contributo, corredate da perizia asseverata, debba essere conclusa, visti i termini elencati nei punti da 1.2 a 1.4 dell'Allegato B all'Ordinanza n. 1158, **entro il 26 gennaio 2026**, considerata la data di pubblicazione dell'Ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 2025, n. 208;

**Visto** il punto 1.2 dell'Allegato B all'Ordinanza n. 1158: *"Fermo restando quanto specificatamente previsto nei paragrafi seguenti, le amministrazioni comunali se non diversamente determinato dal Commissario delegato o dal Soggetto responsabile, entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di contributo al punto 6.1., provvedono alla relativa istruttoria, all'esito della quale determinano i soggetti beneficiari, i danni ammissibili a contributo ed il relativo importo (..)";*

**Ricordato** che le istanze sono state presentate alla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio della Regione e non alle amministrazioni comunali e che con decreto proprio decreto del 15 settembre 2025, n. 3, la Protezione civile regionale è stata individuata quale Soggetto Attuatore competente alla concessione

ed erogazione dei contributi previsti dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1158 di data 29 agosto 2025;

**Visto**, inoltre, il seguente passaggio del punto 1.2 dell'Allegato B all'Ordinanza n. 1158:

*"(..) Le predette amministrazioni devono accertare che i danni ammissibili a contributo non siano stati già oggetto di contributo in sede di immediato sostegno alla popolazione, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1/2018. Gli eventuali importi, già riconosciuti per l'immediato sostegno, che costituiscono anticipazione del contributo concedibile, devono essere detratti dallo stesso.";*

**Considerato** che per trasmettere i dati al Dipartimento della Protezione civile entro il 26 gennaio 2026, è necessario che sia definito l'importo del contributo *"ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1/2018"* che corrisponde al contributo "prime misure" previsto dall'articolo 4, comma 3 dell'Ordinanza n. 1023/2023, almeno in relazione alle istanze che hanno trasmesso perizia asseverata e i dati ricevuti sono ammissibili per la successiva trasmissione al Dipartimento della Protezione civile;

**Visto**, inoltre, il seguente passaggio del punto 6.1 dell'Allegato B all'Ordinanza n. 1158:

*"I soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente ordinanza al Comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato, apposita domanda, utilizzando il modulo DC/P in Allegato B.3 e rendendo la dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio nel relativo Allegato B.3.1.*

*Nel caso in cui le informazioni contenute nelle domande di contributo siano già state acquisite in formato digitale, con procedura contributiva avviata con risorse anticipate dall'Amministrazione regionale, sarà cura degli uffici regionali, responsabili del procedimento contributivo, acquisire nei termini stabiliti dal Commissario delegato ai sensi del punto 1.5, eventuale documentazione integrativa, tra cui la perizia asseverata";*

**Considerato** che, per la Regione Friuli Venezia Giulia si applica la seconda parte del punto 6.1, vista la procedura regionale avviata con deliberazione di Giunta n. 1450 del 15 settembre 2023 e quindi sarà cura degli uffici regionali, responsabili del procedimento contributivo, acquisire nei termini stabiliti dal Commissario delegato ai sensi del punto 1.5, eventuale documentazione integrativa, tra cui la perizia asseverata;

**Ritenuto** di assegnare alla Protezione civile della Regione il termine del **26 gennaio 2026** per la conclusione dell'istruttoria delle procedure contributive che hanno presentato la perizia asseverata prevista dall'articolo 10 dell'Allegato B all'Ordinanza n. 1158;

**Ritenuto**, al fine di consentire alla Protezione civile di verificare l'ammissibilità delle istanze alle ulteriori risorse dell'Ordinanza n. 1158, di assegnare il termine dell'**8 gennaio 2026 alle ore 15.00**, per l'invio della perizia asseverata da parte dei soggetti privati che hanno già presentato istanza per la procedura regionale, secondo le indicazioni di dettaglio definite dal Responsabile del procedimento contributivo individuato dalla Protezione civile della Regione;

**Preso atto** che il fabbisogno di risorse per la concessione delle prime misure ai privati, comunicato ai sensi del richiamato decreto DCR/1/CD18/2025, è pari ad € 54.972.083,11;

**Considerato** che il fabbisogno totale delle risorse è superiore allo stanziamento di risorse statali di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2024 e la Giunta della Regione, con generalità n. 1188 del 29 agosto 2025, ha dato atto che eventuali economie derivanti dalla procedura contributiva regionale potranno essere assegnate alla copertura di concessioni per prime misure statali, di cui all'articolo 4 dell'Ordinanza n. 1023/2023;

**Vista** la nota del 29 settembre 2025, prot. DPC\_Generale-P-UIII-POST-45986 (agli atti con prot. 0017245/25), con cui il Dipartimento della Protezione civile prende atto dell'elenco dei beneficiari dei contributi per privati ed attività produttive, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 dell'Ordinanza n. 1023/2023, per l'importo complessivo di € 82.499.168,80 (di cui € 54.972.083,11 per privati), con copertura per € 41.461.155,38 a valere sullo stanziamento di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2024;

**Considerato** che il Dipartimento della Protezione civile ha preso atto della lista delle istanze ammissibili al contributo statale di cui all'articolo 4 dell'Ordinanza n. 1023/2023, precisando *“che gli eventuali maggiori oneri, che potranno essere determinati solo a valle delle rendicontazioni, potranno essere coperti con fondi regionali”*;

**Ritenuto**, pertanto, di poter procedere dal 29 settembre 2025, attraverso il Soggetto attuatore Protezione civile della Regione, con la concessione delle prime misure ai nuclei familiari, con un'intensità di aiuto pari al 100% della spesa ammissibile e rendicontata, fino ad un importo massimo di € 5.000,00;

**Vista** l'istruttoria, agli atti con prot. 7495/25 di data 23 ottobre 2025, con cui sono state identificate le istanze agli atti che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) il soggetto privato ha presentato istanza nei termini della procedura contributiva regionale avviata a seguito di deliberazione di Giunta del 15 settembre 2023;
- b) le spese indicate nell'istanza risultano ammissibili a contributo ai sensi dell'Allegato B all'Ordinanza n. 1158;
- c) il protocollo dell'istanza è incluso nella lista inviata al Dipartimento della Protezione civile con PEC del 29 dicembre 2023;

**Valutato** di rendere nota, sul sito web istituzionale della Protezione civile della Regione la lista dei protocolli associati alle istanze che possono accedere, attraverso perizia asseverata, all'istruttoria per l'assegnazione di ulteriori risorse ai sensi dell'Ordinanza n. 1158;

**Valutato** che eventuali anticipazioni erogate a valere sulle concessioni della procedura regionale possano essere considerate anche anticipazioni delle procedure statali, poiché, come sopra riportato, la procedura contributiva avviata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1450/2023 è stata una soluzione volta ad anticipare i tempi della procedura contributiva statale;

**Ritenuto**, pertanto, che la Protezione civile possa disporre, nell'ambito dell'erogazione delle risorse statali, eventuali reintegri di disponibilità del Fondo della protezione civile, nel caso di beneficiari di concessione regionale che abbiano spese ammissibili anche per le procedure contributive statali;

**Ritenuto** inoltre di stabilire le seguenti modalità operative, al fine di armonizzare le procedure contributive statali, di cui all'oggetto, con la procedura contributiva regionale in essere, avviata con deliberazione di Giunta del 15 settembre 2023;

## DECRETA

1. la Protezione civile della Regione avvia i due procedimenti contributivi statali indicati in oggetto e individua il Responsabile del Procedimento;
2. la Protezione civile può disporre, nell'ambito dell'erogazione delle risorse statali, eventuali reintegri di disponibilità del Fondo della Protezione civile, nel caso di beneficiari di concessione regionale che abbiano spese ammissibili anche per le procedure contributive statali;
3. con specifico riferimento alle prime misure contributive di cui all'Ordinanza n. 1023/2023 e che trovano copertura nelle risorse stanziare dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2024:
  - 3.1. i soggetti privati che hanno presentato istanza nei termini della procedura contributiva regionale avviata a seguito di deliberazione di Giunta del 15 settembre 2023 e hanno subito un danno all'abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica, le cui spese sono ammissibili a contributo ai sensi dell'Ordinanza n. 1023/2023, incluse nella lista inviata al Dipartimento della Protezione civile con PEC del 27 agosto 2025, devono essere destinatarie di una comunicazione di avvio del procedimento contributivo statale "prime misure";
  - 3.2. per la determinazione dell'importo dei contributi riconoscibili per le prime misure occorre fare riferimento al modulo B1 *"Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione"*, allegato all'Ordinanza n. 1023/2023;
  - 3.3. per la determinazione del limite massimo di spesa ammissibile a contributo occorre fare riferimento agli importi inseriti nell'istanza on line, come integrato nell'ambito dell'istruttoria della Direzione centrale Infrastrutture e territorio; se la rendicontazione del contributo regionale è già stata presentata, la base di calcolo del contributo statale, per le voci di spesa ammissibili a contributo regionale, è il minor valore tra l'importo di danno indicato nell'istanza on line nell'ambito della procedura regionale e l'importo effettivamente rendicontato;
  - 3.4. **entro il 26 gennaio 2026**, il Direttore centrale della Protezione civile adotta un provvedimento con cui sono definiti gli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, comma 3 dell'Ordinanza n. 1023/2023, con riferimento ai soggetti privati che hanno presentato anche istanza nell'ambito della procedura regionale avviata con deliberazione n. 1450/2023 e perizia asseverata per le ulteriori risorse previste dall'Ordinanza n. 1158;
  - 3.5. entro il 31 marzo 2026 sono adottati i provvedimenti di concessione "prime misure" con riferimento ai privati per cui la Direzione centrale Infrastrutture e territorio ha adottato un provvedimento di liquidazione della rendicontazione, e le spese ammissibili della procedura statale coincidono con quelle oggetto di concessione di contributo regionale;
  - 3.6. entro il 31 maggio 2026 sono adottati i provvedimenti di concessione con riferimento ai privati che non hanno spese ammissibili nella procedura regionale e non hanno presentato perizia asseverata in relazione alla procedura contributiva di cui all'Ordinanza n. 1158;

- 
- 3.7. entro il 30 giugno 2026 sono adottati i provvedimenti di concessione “prime misure” con riferimento ai privati per cui:
- la Direzione centrale Infrastrutture e territorio ha adottato un provvedimento di liquidazione della rendicontazione,
  - le spese ammissibili al contributo statale includono anche tipologie che non sono state oggetto di concessione di contributo regionale,
  - il richiedente non ha presentato istanza anche per le ulteriori risorse previste dall’Ordinanza n. 1158;
- 3.8. entro il 31 luglio 2026 o comunque entro la concessione dei contributi sono adottati i provvedimenti di concessione “prime misure” con riferimento ai privati che hanno presentato anche perizia asseverata per le ulteriori risorse previste dall’Ordinanza n. 1158;
- 3.9. entro il 31 dicembre 2026 sono adottati i provvedimenti di concessione con riferimento alle istanze dei privati relativamente alle quali:
- è stata presentata la rendicontazione del contributo regionale nei termini del decreto di concessione;
  - il provvedimento di liquidazione del ristoro regionale compete alla Protezione Civile della Regione;
  - non è stata presentata perizia asseverata per l’assegnazione del contributo statale ai sensi dell’Ordinanza n. 1158;
- 3.10. la dotazione finanziaria è pari ad € 13.934.069,69, a valere sulle risorse stanziare dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2024, viene assegnata sulla base del fabbisogno comunicato dalla Protezione civile ai sensi del decreto DCR/1/CD18/2025 (€ 54.972.083,11), tenuto conto che l’importo assegnato per la concessione delle prime misure delle attività economiche e produttive è pari ad € 27.527.085,69, nei limiti dell’importo stanziato dal Dipartimento della Protezione civile, pari ad € 41.461.155,38;
- 3.11. la Protezione civile provvede agli adempimenti contabili di iscrizione delle risorse vincolate nel bilancio della Regione, sulla base del presente decreto di assegnazione;
- 3.12. la dotazione finanziaria sarà trasferita dalla contabilità speciale n. 6423 al bilancio della Regione su istanza della Protezione civile della Regione, sulla base delle risorse necessarie a dare copertura ai provvedimenti di concessioni dei contributi “prime misure”;
- 3.13. la dotazione finanziaria ulteriore, necessaria a dare copertura ai provvedimenti di concessioni dei contributi “prime misure” a favore dei privati, viene stanziata con successivi provvedimenti anche sulla base dell’esito delle concessioni “prime misure” ad attività economiche e produttive a cui è stato assegnato il termine di rendicontazione del 31 dicembre 2025;
- 3.14. i provvedimenti di liquidazione e di autorizzazione al pagamento vengono adottati sulla base della documentazione di spesa prodotta dai beneficiari;
- 3.15. con provvedimenti del Soggetto Responsabile, in fase di subentro alla gestione commissariale ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sarà stabilito il fabbisogno aggiornato per i contributi “prime misure” statali, sulla base delle concessioni e rendicontazioni dei beneficiari, anche al fine di integrare eventualmente la dotazione finanziaria con le risorse regionali disimpegnate a seguito di revoche o minor spesa rendicontata relativamente alla procedura regionale, come previsto dalla Generalità della Giunta Regionale n. 1188 del 29 agosto 2025 sopra richiamata;

- 
4. con specifico riferimento alle ulteriori risorse contributive, di cui all'Ordinanza n. 1158/2025, che non hanno ancora uno stanziamento statale:
- 4.1. i soggetti privati che hanno presentato istanza nei termini della procedura contributiva regionale avviata a seguito di deliberazione di Giunta del 15 settembre 2023, la quale risulta formalmente ammissibile, conforme secondo i requisiti soggettivi e ammissibilità spese, incluse nella lista inviata al Dipartimento della Protezione civile con PEC del 29 dicembre 2023, devono essere destinatarie di una comunicazione di avvio del procedimento contributivo statale “ulteriori risorse”;
  - 4.2. i soggetti richiedenti, che soddisfano i requisiti di cui al punto precedente, trovano sul sito web istituzionale della Protezione civile l'indicazione del numero di istanza rilasciato dall'applicativo web utilizzato per l'invio on line della stessa;
  - 4.3. per la determinazione dei contributi occorre fare riferimento all'Allegato B dell'Ordinanza n. 1158/2025, che riporta in particolare, al paragrafo 10, le caratteristiche della perizia asseverata che dovrà essere allegata a ciascuna domanda;
  - 4.4. è assegnato il termine dell'8 gennaio 2026 alle ore 15.00 per la trasmissione della perizia asseverata, ed eventuali elementi integrativi dell'istanza di cui al punto 3.1 che potranno essere richieste dalla Protezione civile della Regione, ai soggetti richiedenti;
  - 4.5. la Protezione civile della Regione compila il modello unitario SRB1/SRB2 indicato dal punto 1.4 dell'Allegato B all'Ordinanza n. 1158/2025 e lo trasmette al Dipartimento della protezione civile entro il 26 gennaio 2026.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Dott. Massimiliano Fedriga

*documento informatico sottoscritto digitalmente*